



# *Il Ministro della Difesa*

- VISTE le disposizioni del libro primo, titolo III, capi I e III, sezione I, del codice dell'ordinamento militare, *di* cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia *di* attribuzioni del Ministro della difesa e del Capo *di* stato maggiore della difesa;
- VISTE le disposizioni del libro primo, titolo II, capo V, sezione I, del testo unico dell'ordinamento militare, *di* cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, in materia *di* attribuzioni del Capo *di* stato maggiore della difesa;
- VISTO in particolare, l'articolo 276, comma 1, lettera *a*), n. 3, del citato testo unico che colloca **il** Centro militare *di* studi strategici, *di* seguito denominato Ce.Mi.S.S., alle dipendenze del Centro alti studi della Difesa, *di* seguito denominato CASD, nell'ambito degli enti e istituti *di* istruzione interforze;
- VISTO **il** decreto del Ministro della difesa 6 luglio 1994, recante norme *di* struttura e *di* funzionamento del CASD e, in particolare, gli articoli 1, secondo comma, 2, 5, 6 e 9, terzo comma, che disciplinano la collocazione ordinativa ed alcuni compiti del Ce.Mi.S.S.;
- VISTO **il** decreto del Ministro della difesa 1<sup>o</sup> luglio 2003, concernente nuove disposizioni in materia *di* struttura e funzionamento del Ce.Mi.S.S. come modificato, da ultimo, dal decreto del Ministro della difesa 14 maggio 2010;
- RAVVISATA la necessità *di* adeguare le disposizioni che regolano compiti, struttura e funzionamento del Ce.Mi.S.S. a sopravvenute esigenze istituzionali;

DECRETA:

ART. 1

*(Compiti)*

1. Il Centro militare *di* studi strategici (Ce.Mi.S.S.) *di* cui al decreto del Ministro della difesa 1 luglio 2003 e successive modificazioni, svolge studi e ricerche a carattere strategico-

politico-militare, per le esigenze del Ministero della difesa, contribuendo allo sviluppo della cultura e della conoscenza, a favore della collettività nazionale.

2. Le attività condotte dal Ce.Mi.S.S. sono dirette allo studio di fenomeni di natura politica, economica, sociale, culturale, militare e dell'effetto dell'introduzione di nuove tecnologie, ovvero dei fenomeni che determinano apprezzabili cambiamenti dello scenario di sicurezza. Il livello di analisi è prioritariamente quello strategico. Gli studi devono produrre un concreto arricchimento delle conoscenze disponibili, rispondendo a criteri di tempestività ed accuratezza. Il Ce.Mi.S.S. non svolge attività di ricerca informativa né studi di carattere storico, né l'analisi degli ammaestramenti tratti da pregresse operazioni militari o eventi puntuali di altra natura.

3. Il Ce.Mi.S.S. non fa parte del sistema nazionale di informazione e sicurezza.

## ART.2

*(Dipendenze e sostegno logistico-amministrativo)*

1. Il Ce.Mi.S.S., collocato nell'ambito del Centro alti studi per la difesa (CASD), riceve direttive sui temi di studio dal Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 4.

2. Il CeMiSS:

a) è amministrato dall'Ufficio amministrazione dello Stato maggiore della difesa;

b) si avvale del supporto logistico del Centro alti studi per la difesa, con cui collabora ai sensi dell'articolo 5.

3. Gli uffici degli organi centrali delle aree tecnico operativa e tecnico amministrativa, quando richiesto dal Direttore del CeMiSS, forniscono al Centro stesso supporto legale e amministrativo per lo svolgimento delle sue attività istituzionali e favoriscono l'acquisizione di elementi in loro possesso, se necessari alla effettuazione degli studi.

## ART. 3

*(Struttura organizzativa)*

1. Il Ce.Mi.S.S. è retto da un Direttore nominato dal Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, scelto fra gli ufficiali generali o ammiragli in possesso di specifiche esperienze e preparazione nel settore.

2. Il Direttore si avvale di due Vice direttori, in possesso di specifiche esperienze e qualifiche professionali.

3. Le tabelle ordinativo – organiche del Ce.Mi.S.S. sono adottate con provvedimento del Capo di stato maggiore della difesa, sentito il Segretario generale della difesa/Direttore nazionale degli armamenti per gli aspetti di competenza.
4. Per lo svolgimento delle attività di studio e ricerca, il CeMiSS impiega:
  - a) personale militare e civile del Ministero della difesa, in possesso di idonea esperienza e qualifica professionale, all'uopo assegnato al Centro, anche mediante distacchi temporanei, sulla base di quanto disposto annualmente dal Capo di stato maggiore della Difesa, d'intesa con il Segretario generale della difesa/Direttore nazionale degli armamenti per l'impiego del personale civile;
  - b) collaboratori non appartenenti all'amministrazione pubblica, selezionati in conformità alle vigenti disposizioni fra gli esperti di comprovata specializzazione.
5. Per lo sviluppo della cultura e della conoscenza di temi di interesse della Difesa, il Ce.Mi.S.S. instaura collaborazioni con le università, gli istituti o i centri di ricerca, italiani o stranieri e rende pubblici gli studi di maggiore interesse.

#### ART. 4

##### *(Definizione e svolgimento degli studi)*

1. Il Ministro della difesa, sentiti il Capo di stato maggiore della difesa e il Segretario generale della difesa/Direttore nazionale degli armamenti, per gli argomenti di rispettivo interesse, emana le direttive in merito alle attività di ricerca strategica, stabilendo le linee guida per l'attività di analisi e di collaborazione con le istituzioni omologhe e definendo i temi di studio da assegnare al Ce.Mi.S.S.
2. I temi di maggiore complessità, le aree di particolare rilevanza strategica così come le dinamiche di maggiore importanza, possono richiedere attività di studio protratte su un arco di tempo pluriennale nonché, in taluni casi, la costituzione di gruppi di lavoro, guidati da esperti di particolare capacità.
3. Il Capo di stato maggiore della difesa ed il Segretario generale della difesa/Direttore nazionale degli armamenti verificano annualmente la disponibilità di personale dell'Amministrazione in possesso dei necessari requisiti per lo svolgimento delle attività di studio e ricerca del Ce.Mi.S.S. e ne dispongono l'assegnazione al Centro, anche mediante distacchi temporanei.
4. Il Direttore del Ce.Mi.S.S., ai sensi del comma 2, per le attività di studio e ricerca che non possono essere svolte da personale dell'Amministrazione appositamente assegnato al Centro, seleziona fra esperti di comprovata specializzazione non appartenenti all'Amministrazione collaboratori esterni a contratto, secondo le vigenti disposizioni in materia.
5. Ai fini della selezione di esperti di cui al comma 4, il Direttore si avvale:
  - a) di un'apposita commissione di esame da lui presieduta e comprendente i due Vice direttori nonché integrata, quando necessario, da altri dipendenti dell'Amministrazione

della difesa, in possesso di particolari qualificazioni idonee alla valutazione dei candidati collaboratori;

- b) delle competenze e del supporto fornito dagli uffici di cui all'articolo 2, comma 3.

## ART.5

*(Piano delle attività, collaborazioni esterne e diffusione di temi e studi)*

1. Al fine di favorire la conoscenza dei temi di interesse della Difesa presso la collettività nazionale, sulla base delle direttive in merito alla ricerca strategica ricevute dal Ministro della difesa, il Direttore del Ce.Mi.S.S., avvalendosi dei Vice direttori, definisce il piano delle attività volte a:

- a) instaurare collaborazioni con università, istituti e centri di ricerca, italiani e stranieri, militari e civili, anche promuovendo lo svolgimento di attività di studio o di seminari congiunti;
- b) contribuire alle attività formative condotte nell'ambito del CASD, mettendo a disposizione le competenze professionali disponibili presso il Ce.Mi.S.S.;
- c) favorire la diffusione degli studi di interesse generale mediante la loro pubblicazione sul sito istituzionale del Centro;
- d) procedere tempestivamente alla trasmissione degli altri studi agli aventi titolo, sulla base delle direttive impartite dal Ministro della difesa.

## ART.6

*(Profili finanziari e relazioni sulle attività)*

1. La programmazione finanziaria del Ce.Mi.S.S., commisurata alle attività istituzionali di cui all'articolo 1, è approvata dal Ministro della difesa su proposta del Capo di stato maggiore della difesa.

2. Il Direttore del Ce.Mi.S.S. è responsabile:

- a) dell'impiego delle risorse finanziarie assegnate al Centro per le esigenze di cui all'articolo 1 e ne informa periodicamente il Capo di stato maggiore della difesa;
- b) della corretta esecuzione degli studi commissionati, delle attività di collaborazione con le istituzioni omologhe nonché del livello complessivo di competenze disponibili presso il Centro. A tal fine, predisponde annualmente una relazione sull'attività di ricerca del Ce.Mi.S.S. e sulle future esigenze in materia di ricerca, per informare, secondo le rispettive competenze definite dall'articolo 4 del presente decreto, il Ministro della difesa, il Capo di stato maggiore della difesa ed il Segretario generale della difesa/Direttore nazionale degli armamenti.

ART. 7

*(abrogazioni)*

1. Il decreto del Ministro della difesa in data 1 luglio 2003 è abrogato.

Roma, 21 dicembre 2012

Il MINISTRO

